

STATUTO DELLA COLONIA AGRICOLA
G. DEL BIANCO

CAPO I°

ORIGINE E SCOPO DELL'ISTITUTO E MEZZI DEI QUALI ESSO
DISPONE.

Art. 1^

E' istituito per volontà testamentaria disposta dal Dr. Giuseppe DEL BIANCO, con testamento olografo 19/3/1941, pubblicato il 17/5/1948, la Colonia Agricola G. DEL BIANCO, con sede nel Comune di MISANO ADRIATICO- Via del Carro n. 40, con patrimonio di cui all'inventario e perizia giurata per un ammontare iniziale di L. 156.500.000.

La Colonia Agricola G. DEL BIANCO è eretta in Ente Morale, con decreto del Presidente della Repubblica, che approva il presente Statuto. (Con atto pubblico 17/4/1971 del Notaio Mario Bevilacqua di Cattolica gli E.C.A. di Misano Adriatico e San Clemente costituivano la predetta istituzione, alla quale trasferivano tutti i beni donati dal de cuius).

ART. 2^

L'Istituzione ha per scopo di finanziare e mantenere secondo i propri mezzi, una Casa di Riposo per Vecchie povere ed abbandonate del Comune di Misano Adriatico e di San Clemente, da scegliersi fra le più bisognose e nei casi più pietosi, le quali non abbiano parenti tenuti per legge a provvedere alla loro sorte e in grado di farlo.

I locali da adibirsi a detta Casa di Riposo sono quelli posti nel Comune di Misano Adriatico all'urbano Via del Carro n. 40.

Il predetto ricovero dovrà essere gestito con Suore di Carità della "Beata Capitanio" dette anche di "Maria Bambina", come viene fatto, in consimile ricovero in Rimini- Via D'Azeglio.

Le eventuali eccedenze della Colonia Agricola G. Del Bianco dovranno essere innanzi tutto destinate alla valorizzazione dei poderi e delle case e se mai alla fondazione di un Istituto Maestre Pie con annesso Asilo Infantile adibendosi la casa all'urbano Via Serra nella Frazione di S.Andrea- Comune di San Clemente.

ART. 3^

Possono essere ammesse nel Ricovero le donne inabili al lavoro proficuo le quali, essendo sprovviste di altri mezzi, abbiano conseguito una pensione d'invalidità dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, purchè versino all'Ente una somma pari ai 2/3 della pensione salvo a non eccedere la misura della retta stabilita per le ricoverate abbienti.

Entrò il limite dei posti disponibili possono essere ricoverate a pagamento anche inabili non aventi titolo al ricovero gratuito.

ART. 5^

E' vietata qualunque diversità di trattamento fra le ricoverate.

ART. 6^

Non possono essere ricoverate persone affette da malattie contagiose e mentali.

ART. 7^

Le norme per il ricovero delle inabili e le garanzie per il pagamento delle rette e di quelle non accolte gratuitamente sono determinate nel Regolamento. La misura delle rette a carico di pubbliche amministrazioni è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dal Prefetto.

ART. 8^

L'Istituzione provvede al conseguimento dei suoi fini:

- a)- con le rendite dei beni che possiede in proprio;
- b)- con le somme assegnate da Enti Pubblici, con rendite dei beni donati genericamente quando non venga altrimenti determinato l'uso e l'Istituto di beneficenza in favore del quale la elargizione sia fatta, con il ricavato delle rette, con 1/3 dei proventi dei lavori eseguiti dalle ricoverate e con ogni altro introito non destinato ad aumentare il patrimonio.

ART. 9^

Il numero dei posti gratuiti è stabilito dal Consiglio di Amministrazione in relazione ai mezzi di cui dispone l'Istituzione.

ART. 10^

Nel caso di insufficienza dei posti gratuiti, sono preferite le inabili le quali versino in più grave miseria ed in maggiore abbandono, salvo la preferenza stabilita dalle leggi a favore delle invalide e mutilate di guerra nonché delle appartenenti alle famiglie numerose.

ART. 11^

Qualora risulti che una persona sia stata ricoverata a titolo gratuito indebitamente per avere congiunti tenuti a provvedere alla sua sorte, ed in grado di farlo, o per altra causa, l'Amministrazione deve richiedere da chi di diritto il pagamento delle rette.

ART. 12^

Secondo le norme che saranno stabilite nel Regolamento, le ricoverate sono occupate in lavori adatti al loro stato fisico ed intellettuale e partecipano ai proventi dei lavori da loro eseguiti.

ART. 13^

Le ricoverate sono dimesse dalla Istituzione quando cessi per loro la necessità di stare a carico della pubblica beneficenza.

Possono essere licenziate anche per cattiva condotta, nei casi e modi da determinarsi dal Regolamento.

ART. 14^

Quando una ricoverata, per la quale sussista tuttora il bisogno della pubblica assistenza, abbandoni volontariamente l'Istituto o ne sia comunque licenziata, deve informare l'Ente Comunale di Assistenza di appartenenza e la società di patronato che eserciti nel Comune medesimo l'opera propria a favore degli inabili al lavoro.

CAPO II°

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 15^

L'Istituzione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri effettivi, compreso il Presidente e da due membri supplenti.

I Consiglieri effettivi sono nominati: due dall'E.C.A. di Milano Adriatico, due dall'E.C.A. di San Clemente ed uno dal Prefetto.

I due membri supplenti sono nominati dai due Enti citati.

Il presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti nella sua prima riunione.

Tanto il Presidente quanto i Consiglieri durano in carica 5 anni e possono essere confermati senza interruzione una sola volta.

ART. 16^

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro più anziano di nomina e, in caso di contemporanea nomina, il più anziano di età.

ART. 17^

I membri del Consiglio di Amministrazione, che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio ed il Prefetto la può promuovere.

Le funzioni del Presidente e dei Consiglieri sono gratuite.

CAPO III°

ADUNANZE ED ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 18^

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo nei mesi di maggio e settembre ed in ogni caso nelle epoche stabilite dalla legge per l'approvazione del conto consuntivo, del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni al medesimo, ai sensi dell'art. 6 del R.D. 30/12/1923, n. 2841 e 1° del R.D. 20/2/1927 n. 257, le altre ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia per iniziativa del Presidente, sia per domanda sottoscritta da due almeno dei componenti il Consiglio stesso, sia per disposizione dell'autorità governativa.

Le adunanze sono convocate dal Presidente con invito scritto contenente l'ordine del giorno degli affari da trattare, da comunicare ai componenti del Consiglio nei modi e nei termini fissati dal Regolamento.

ART. 19^

Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti: hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

Ai fini della determinazione della validità delle adunanze non sono computati nel numero dei componenti il Consiglio coloro che, avendo interesse giusta l'art. 15 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, non possono prendere parte alla deliberazione.

ART. 20^

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare, o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

ART. 21^

Il Consiglio provvede all'ordinaria gestione della Colonia Agricola ed al suo regolare funzionamento;

- delibera il Regolamento di amministrazione e di servizio interno e per il personale;
- delibera i bilanci;
- promuove, quando occorre, la modificazione dello statuto;
- nomina, sospende e licenzia gli impiegati e i salariati;
- delibera in genere su tutti gli affari che interessano l'Istituzione.

CAPO IV°

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 22^

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a)-di rappresentare l'Istituzione e di curare la esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio;
- b)-di sospendere per gravi motivi gli impiegati e salariati e di prendere, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferirne al Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine.

CAPO V°

AVVERTENZE E NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

ART. 23^

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere, se non sono muniti della firma del Presidente e di quella del Membro ~~wwwwww~~ del Consiglio di Amministrazione che sovrintende al servizio cui si riferisce il mandato (od in difetto del Membro anziano) nonchè di quella del Segretario.

ART. 24

La pianta organica, i modi di nomina, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati nel Regolamento interno.

ART. 25^

Il servizio di esazione e di cassa è disimpegnato, di regola, dall'Esattore comunale. Nel caso che l'Istituzione venga autorizzata ad avere un Tesoriere speciale, questi non può percepire un compenso superiore a quello che sarebbe spettato all'Esattore comunale.

Il Tesoriere è tenuto a prestare cauzione da approvarsi a termini di legge.

CAPO VI°

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26^

Per le materie non contemplate nel presente Statuto, si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate, in materia di assistenza e beneficenza pubblica.